

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina militare di sei volontari in ferma prefissata quadriennale, in qualità di atleta

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

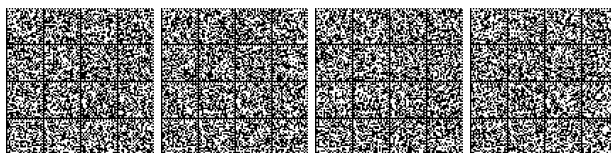
- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate";
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente "nuove norme in materia di obiezione di coscienza", modificato ed integrato dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
- VISTA** la legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;



- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 nella parte relativa alla fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
- VISTA** la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per l'istituzione del servizio militare professionale, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331";
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante "disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113, recante il regolamento per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate;
- VISTO** il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare con il quale è stata approvata la "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";
- VISTO** il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare con il quale è stata approvata la "Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";
- VISTO** il decreto dirigenziale 6 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare concernente adozione delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermità di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;



- VISTO** decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, in conformità a quanto stabilito nel Capo V della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203 con il quale è stato adottato il regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTO** il decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della Direzione generale della sanità militare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 26 settembre 2007, che apporta modifiche alla “Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”, di cui al citato decreto dirigenziale emanato della stessa Direzione generale il 5 dicembre 2005;
- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale, per la selezione, l’arruolamento, il reclutamento e l’impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da “deficit G6PD”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2008;
- VISTA** la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2009);
- VISTO** il foglio prot. n. ISC/4/1 5975 dell’8 luglio 2009, con il quale l’Ispettorato delle scuole della Marina militare ha inviato alla Direzione generale per il personale militare gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento, per l’anno 2009, di 6 volontari in ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta;
- VISTO** il foglio prot. n. ISC/4/1 6467 del 23 luglio 2009, con il quale l’Ispettorato delle scuole della Marina militare ha provveduto alla coordinazione del predetto bando;
- RAVVISATA** l’esigenza di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 6 volontari in ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta, con riserva per l’Amministrazione di revocare il presente bando, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o le ammissioni alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2009 nonché della relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni per il contenimento della spesa pubblica;
- VISTO** l’articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 1° aprile 2006, concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante,



DECRETA

Articolo 1 Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina militare di 6 (sei) volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
 - a) nuoto, tuffi specialità olimpiche:
 - n. 1 atleta di sesso maschile;
 - b) canottaggio distanza olimpica:
 - n. 2 atleti di sesso maschile;
 - c) canoa fluviale, specialità K1 slalom:
 - n. 1 atleta di sesso maschile;
 - d) tiro a volo specialità "double trap":
 - n. 2 atleti di sesso maschile.
2. Qualora non dovessero essere ricoperti i posti per una o più delle specialità tra quelle sopra indicate l'Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle indicate al precedente comma 1.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o le ammissioni alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009 nonché della relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni per il contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale annuncio da pubblicare nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 2 Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso i concorrenti che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore ai trenta anni compiuti;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - e) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale;
 - f) assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi;
 - g) assenza di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
 - h) assenza di provvedimenti di proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, secondo le normative vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - i) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - j) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;

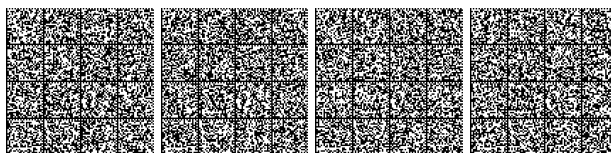


- k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 - l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero, non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230), fatta salva, per entrambi i casi, la successiva rinuncia, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 2007, n. 130 che introduce il comma 7-ter all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
- 2. Gli aspiranti atleti oltre ai suddetti requisiti devono avere conseguito nella disciplina/specialità prescelta, entro la scadenza del termine di presentazione delle domande, risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati, in originale o copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate od affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare. Non saranno considerate valide certificazioni rilasciate dai Comitati regionali.
 - 3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, fatta eccezione per il requisito dell'età, fino alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nella Marina, pena l'esclusione dal concorso disposta dalla Direzione generale per il personale militare.
 - 4. I requisiti di cui alle lettere j) e k) saranno verificati con le modalità di cui al successivo articolo 6; i requisiti di cui alle lettere e), f), h) ed i) saranno accertati dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), g) ed l) saranno verificati ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
 - 5. Non possono partecipare al presente concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.
 - 6. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno ritenersi tutti ammessi con riserva alla varie fasi del concorso.

Articolo 3

Compilazione e inoltro delle domande

- 1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
 - a) redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo predisposto dall'amministrazione riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso, disponibile anche sui siti internet www.persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi. La mancata compilazione dei campi evidenziati nel modulo di domanda comporta l'esclusione dal concorso;
 - b) firmata per esteso dall'aspirante. La firma, da porre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione renderà la domanda irricevibile e il concorrente sarà escluso dal concorso;
 - c) presentata, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, secondo le seguenti modalità:
 - 1) dai concorrenti civili e dai militari in congedo, spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare, I Reparto, 4^a Divisione, 2^a Sezione, viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma, corredata di una fotocopia di un documento d'identità. La data di presentazione coincide



con la data di spedizione comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante;

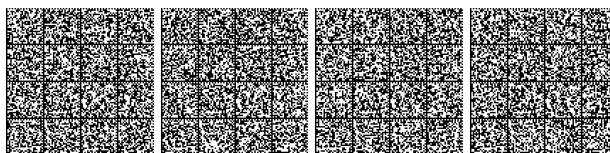
- 2) dai concorrenti che alla data di presentazione della domanda si trovino in servizio, a qualsiasi titolo nelle Forze armate, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli del servizio permanente, presso il proprio Comando di appartenenza, che dovrà provvedere a trasmettere la stessa alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente punto 1), nei successivi cinque giorni dalla data di presentazione, corredata dalle certificazioni di cui al seguente comma 5. I Comandi di appartenenza dovranno, inoltre, comunicare ogni variazione evento relativo ai militari stessi;
 - 3) i concorrenti residenti all'estero possono inoltrare la domanda di partecipazione, entro il termine sopraindicato, tramite l'Autorità diplomatica o consolare, che ne curerà l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tali casi, per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte della predetta autorità.
2. L'Amministrazione della difesa non assume responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande trasmesse tramite servizio postale o per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
3. Con la sottoscrizione della domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, punite dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- a) cognome e nome;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) di essere cittadino italiano;
 - e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;
 - f) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - g) recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente comma 1, punto 1). L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, o da mancata ovvero tardiva comunicazione di eventuali variazioni del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale pendente a proprio carico. In caso contrario, dovrà indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali a carico e l'autorità giudiziaria presso la quale pendono i procedimenti stessi;
 - i) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. In caso contrario dovrà indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda i procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, precisando la data del provvedimento stesso e l'Autorità che lo ha emanato;
 - j) di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230), fatto salvo, per entrambi i casi, di aver successivamente rinunciato, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 2007, n. 130 che introduce il comma 7-ter all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230;



- k) eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - l) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel bando di concorso e di acconsentire senza riserva a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare, anche ai fini della valutazione dei titoli, la certificazione di cui al precedente articolo 2, comma 2 relativa al:
- a) conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
 - b) possesso dei titoli riportati al successivo articolo 5, comma 1.
- I candidati che non documenteranno il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal precedente comma 4, non potendo essere valutati dalla commissione di cui al successivo articolo 4, saranno esclusi dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il personale militare.
6. L'Amministrazione procederà ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Qualora dal controllo di cui sopra emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato alla competente Procura della Repubblica.

Articolo 4 **Commissioni**

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni:
- a) commissione valutatrice;
 - b) commissione per gli accertamenti fisio - psico;
 - c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
- a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, nominato su proposta della Forza armata, presidente;
 - b) un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di vascello, nominato su proposta della Forza armata, membro;
 - c) un funzionario designato dalla Direzione generale per il personale militare, membro;
 - d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli della Marina, designato della Forza armata, segretario senza diritto di voto.
- Detta commissione avrà il compito di:
- a) valutare i titoli, attribuendo i punteggi previsti al successivo articolo 5;
 - b) provvedere alla formazione alla graduatoria di merito dei concorrenti.
3. La commissione per gli accertamenti fisio - psico di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
- a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
 - b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
 - c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
- Detta Commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.



4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
- a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina, membri;
 - c) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.
- Detta Commissione si avvarrà del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori.

Articolo 5 **Valutazione dei titoli**

1. La Commissione di cui al precedente articolo 4 comma 1, lettera a) provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell'allegato B del presente bando di concorso e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli conseguiti e posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,750 saranno considerati non idonei e, quindi, esclusi dalla procedura concorsuale.

Articolo 6 **Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale**

1. Al concorrente che ha prodotto domanda di partecipazione al concorso dovrà essere verificato il possesso del profilo sanitario minimo previsto, per i volontari di truppa in qualità di atleta, dal decreto del Ministro della difesa n. 114, del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti direttive tecniche emanate dalla Direzione generale della sanità militare.
2. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione della Marina di Ancona, dal giorno 16 novembre 2009 e per una durata presenta di giorni 3 (tre).
3. Pertanto, i concorrenti cui non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte della Direzione generale per il personale militare, il giorno 16 novembre 2009 alle ore 0800 presso il Centro di selezione della Marina di Ancona, sito presso il comprensorio di Piano San Lazzaro, via della Marina, n. 1. La mancata presentazione a visita nel giorno e nell'ora sopra indicati comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
La Direzione generale per il personale militare potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento. La richiesta in tal senso, corredata dalla necessaria documentazione, dovrà pervenire alla predetta Direzione generale, via fax al n. 06.517052798, entro il giorno 9 novembre 2009.
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi alla visita muniti di:
 - a) valido documento di identificazione;
 - b) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
 - c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
 - d) referto da cui risulti l'esito dell'esame radiologico del torace, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita;
 - e) referto attestante l'esito dell'analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del G6PD, eseguito da non oltre tre mesi, con metodo quantitativo, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario nazionale. Qualora il concorrente risulti



- affetto da deficit di G6PD dovrà produrre il certificato medico, conforme al modello riportato in allegato C al presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, in data non anteriore ai sei mesi, che attesti:
- 1) lo stato di buona salute ;
 - 2) la presenza/assenza di deficit di G6PD;
 - 3) eventuali pregresse manifestazioni emolitiche.
- f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, dei seguenti esami del sangue:
- 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridi e colesterolo;
 - 6) bilirubina totale e frazionata;
 - 7) gamma GT, ALT e AST;
 - 8) azotemia;
 - 9) tutti i markers dell'epatite B (sia antigeni che anticorpi) ;
 - 10) markers dell'epatite C;
- g) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica inerente la propria disciplina sportiva, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private con specialista accreditato (in possesso di relativo codice regionale), che eserciti in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport;
- h) i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, produrre all'atto della presentazione:
- 1) referto attestante l'esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita di selezione;
 - 2) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su campione di sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale, entro sette giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti sanitari. In caso di positività, la commissione non potrà procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 che individua nello stato di gravidanza un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
4. Tutta la documentazione sanitaria sopraindicata dovrà essere originale o prodotta in copia conforme all'originale. Qualora i predetti esami siano stati effettuati presso struttura privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario nazionale.
5. La mancata presentazione degli esami e referti di cui sopra comporta non ammissione agli accertamenti sanitari.
6. La commissione, presa visione ed acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al predente comma 3, effettua una visita medica generale. Ove non risultino cause di inidoneità, dispone per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti:
- a) esame spirometrico;
 - b) visita cardiologica con E.C.G.;
 - c) visita oculistica;
 - d) visita otorinolaringoiatra con esame audiometrico;
 - e) visita odontoiatrica;
 - f) visita psichiatrica;



g) ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei, cocaina, cannabinoidi e anfetamine. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa – CG MS);

h) valutazione dell'eventuale abuso sistematico di alcool mediante ricerca quantitativa del CDT. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (cromatografia liquida ad alta pressione con spettrometria di massa - HPLC MS).

La commissione medica di cui sopra potrà, inoltre, procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. I concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari, venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza per le quali risultasse clinicamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio, né definirà il relativo profilo sanitario, posticipando l'effettuazione dei suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun modo oltrepassare la data ultima prevista per il completamento delle visite mediche.

7. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché del possesso dei requisiti fisici su indicati.

Oltre a quanto previsto dalle predette normative, saranno considerati motivi di non idoneità anche:

- l'abuso sistematico di alcol;
- l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico (art. 4 legge 226/2004).

Al termine dei predetti accertamenti, la commissione comunicherà ai concorrenti l'esito della selezione effettuata sottoponendo loro il verbale, a titolo di notifica, contenente uno dei seguenti giudizi:

- a) "idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale", con indicazione del profilo sanitario;
- b) "inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale", con l'indicazione della causa di inidoneità.

I concorrenti con carenza di enzima G6PD giudicati idonei dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato D al presente bando.

8. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c) all'accertamento dell'idoneità attitudinale.

Come da direttive tecniche della Forza armata, i suddetti accertamenti tenderanno a valutare l'attitudine del concorrente al fine di un positivo inserimento in Forza armata, nello specifico profilo di impiego, e tale da assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per gli atleti. Tale valutazione si articola nell'effettuazione di test, questionari, prove di performance e colloquio individuale, ripartiti nelle seguenti aree d'indagine:

- a) area del pensiero, nella quale saranno analizzati la capacità critica e di giudizio autonomo, il tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), l'elasticità del pensiero, la capacità di attenzione/concentrazione, la progettazione e l'apprendimento;
- b) area della modulazione affettiva e relazionale, la capacità, cioè, di modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, i livelli di autostima, le capacità relazionali e le prevalenti modalità di rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorità e con il ruolo istituzionale;
- c) area della produttività, nella quale saranno analizzati i livelli di attività, di rendimento, di iniziativa e di aspirazione, di tolleranza allo stress e la capacità di lavorare per obiettivi;
- d) area motivazionale, nell'analisi della quale saranno analizzate le aspettative professionali, il livello di partecipazione all'assunzione di ruolo, la flessibilità adattativa, la disponibilità a sviluppare le proprie professionali nello specifico processo di formazione.



9. A ciascuna delle sopra descritte caratteristiche attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:
- a) punteggio 0: assenza o forte carenza dell'indice in esame (livello molto scarso);
 - b) punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame;
 - c) punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame;
 - d) punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame;
 - e) punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
- E' consentita l'attribuzione di punteggi intermedi.
- La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale e sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio, che è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio, sarà comunicato ai candidati seduta stante, sottoponendo alla firma di ciascuno apposito foglio di notifica. Il giudizio di "inidoneità" verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a 21/72, oppure al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- a) il punteggio di livello dell'area del pensiero è insufficiente (ossia inferiore a 6/72);
 - b) il punteggio totale di livello delle altre tre aree (area della modulazione affettiva e relazionale, area della produttività ed area motivazionale) è insufficiente (ossia inferiore a 15/72).
10. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l'esclusione dal concorso.
11. Detti provvedimenti sono adottati, su delega della Direzione generale per il personale militare, dalle competenti commissioni di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere b) e c).
12. Avverso i suddetti giudizi di inidoneità il concorrente può proporre i ricorsi previsti dalle disposizioni vigenti.
13. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l'esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni qualora detto stato persista oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l'effettuazione dei predetti accertamenti presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona.

Articolo 7 **Graduatorie**

1. La commissione valutatrice di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate al precedente articolo 1 sulla base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 5.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità è data precedenza al concorrente di più giovane età.
3. Le suddette graduatorie sono approvate con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare e pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.



Articolo 8

Ammissione alla ferma prefissata quadriennale

1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 7, saranno convocati dalla Direzione generale per il personale militare presso l'ente all'uopo designato dalla Forza armata per la frequenza di uno specifico corso formativo indirizzato a fornire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base, relativi al proprio status giuridico.
2. All'atto della presentazione i predetti concorrenti vincitori saranno sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell'Ente o da parte di un ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona al fine di verificarne l'idoneità quale volontario di truppa in qualità di atleta. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20 giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. Qualora, alla data di prevista presentazione il militare in servizio sia in licenza di convalescenza scadente nei 20 giorni successivi alla suddetta data di prevista presentazione sarà escluso dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta con provvedimento della Direzione generale per il personale militare. Il provvedimento di esclusione è definitivo.
3. I concorrenti convocati che non si presenteranno all'Ente di assegnazione entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno pervenire entro i due giorni successivi all'avvenuto impedimento alla Direzione generale per il personale militare a mezzo fax al n. 06517052798. La Direzione generale può differire la data della convocazione a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento per un periodo comunque non superiore a 25 giorni.
4. Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione della difesa, i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati in base all'ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le necessità dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
5. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta decorre, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l'Ente designato e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso l'Ente medesimo.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 4ª Divisione reclutamento VFP 4 / VSP per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati, ai fini della partecipazione al concorso, è obbligatorio. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.



3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario nominato responsabile del trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento è il Direttore generale per il personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
 - a) i responsabili degli Enti/Comandi di appartenenza dei militari in servizio;
 - b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 4;
 - c) il direttore della 4ª Divisione della Direzione generale per il personale militare.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2009

*p. Il Direttore Generale t.a.
Il Vice Direttore Generale
Generale di divisione area*
GIOVANNI LUIGI DOMINI

